

Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati (RDP) (artt. 37-39 del Regolamento UE).
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD quando *«il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a), nonché quando *«le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala»* (art. 37, paragrafo 1, lett b), e, infine, quando *«le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga*

Aschieri

scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10» (art. 37, paragrafo 1, lett c).

- Il Garante per la protezione dei dati personali, inoltre, mediante le FAQ del 26 marzo 2018, ha precisato che, all'infuori dei casi di nomina obbligatoria, la designazione di tale figura è comunque raccomandata, anche alla luce del principio di "accountability" che permea il Regolamento.
- Ai sensi dell'art. 37, paragrafo 2, *«un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento».*
- Il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5).
- In base al considerando n. 97 del Regolamento 2016/679, tale livello di conoscenza specialistica *«dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».*

Tutto ciò considerato, Monrif S.p.A., quale Titolare del trattamento ex art. 4 RGPD:

- con il presente atto

DESIGNA

Il Dott. Nicola Natali C.F. NTLNCL68H19A944M, nato a Bologna il 19 giugno 1968 e domiciliato per la carica a Bologna, Via Enrico Mattei 106 - 40138, Responsabile della

protezione dei dati personali (RPD) per il Gruppo Monrif, ritenendolo in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD e non in situazione di conflitto di interesse rispetto alla posizione da ricoprire in relazione ai compiti e alle funzioni da espletare.

Il predetto RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti **compiti e funzioni**:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Moh

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalle Società appartenenti al Gruppo Monrif.

Monrif S.p.A. si impegna a:

a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate e specificamente:

1. Gruppo di Lavoro composto da:

Responsabile IT;

Responsabile IT settore *digital*;

Responsabile Risorse umane

Responsabile Marketing

Responsabile Marketing settore *hotellerie*

Responsabile Commerciale settore *digital*

Internal auditor;

b) mettere a disposizione del RPD una dotazione finanziaria, per singolo anno solare, idonea a consentire allo stesso di svolgere, ovvero a far svolgere a consulenti terzi di propria esclusiva scelta, tutte quelle attività che riterrà necessarie per il pieno e corretto assolvimento dei compiti affidatigli dal Titolare del trattamento e dal RGPD;

c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidatigli o dell'esercizio delle sue funzioni;

d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto con la propria funzione o in conflitto di interesse.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le metodologie imposte dalle normative applicabili. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale di Monrif S.p.a.

MONRIF SPA
A. Difflouh

noti